

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1)

Assicurazione "Incendio e rischi accessori"

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
MOLFETTA

Effetto contratto: ore 24 del 15/09/2024

Scadenza contratto: ore 24 del 15/09/2025

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
Via Oleifici dell'Italia Meridionale - Zona Artigianale Lotto C
70056 Molfetta (BA)
P.IVA 05396790726

Durata del contratto: anni uno.
Effetto dalle ore 24 del: 16/09/2024
Scadenza alle ore 24 del: 16/09/2025

Si conviene che la Società si impegna a concedere la proroga del contratto per un massimo di novanta giorni dopo la scadenza - su richiesta del Contraente - se ciò risultasse necessario per espletare una nuova gara per l'affidamento dell'assicurazione. L'Assicurato provvederà al pagamento del premio addizionale pro-rata entro i quindici giorni successivi.

Descrizione del rischio assicurato:

Nel territorio del Comune di Molfetta (BA) esistono fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo, utilizzati prevalentemente per l'esercizio delle proprie attività, comprese tutte le attività e servizi complementari, collegati ed accessori.

- Ubicazione: via Oleifici dell'Italia Meridionale – Zona artigianale Lotto C – Molfetta (BA).
- Attività svolte nell'ubicazione: selezione e trattamento di rifiuti urbani e assimilabili e di rifiuti speciali non pericolosi (plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, tessili) provenienti dalla raccolta differenziata; preparazione e stoccaggio dei materiali selezionati destinati al riciclaggio. Tali attività sono svolte interamente per conto di consorzi nazionali obbligatori di riciclaggio dei rifiuti sopracitati.

I fabbricati sono variamente elevati, contigui e/o separati tra loro, costruiti con materiali prevalentemente incombustibili; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte con materiali combustibili. Sono comprese strutture prefabbricate, tettoie aperte da uno o più lati.

Esistono inoltre piazzali, strade interne, parcheggi, serbatoi interrati per gas e per gasolio, colonnine di distribuzione carburante, impianto di lavaggio automezzi e depuratore delle acque di lavaggio.

Lo stabilimento è interamente recintato.

L'assicurazione prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione dei fabbricati e degli altri beni assicurati.

Ciò premesso si assicurano:

Partite	Descrizione	Somme assicurate	Tassi annui ‰	Premi annui
1	Fabbricati	Euro 2.000.000,00		
2	Macchinari - Attrezzature - Arredamento	Euro 3.000.000,00		
3	Ricorso terzi da incendio	Euro 500.000,00		
Premio annuo lordo complessivo				Euro

Relativamente alla Partita 3 non è operante il disposto di cui all'art. 14 – Assicurazione parziale.

FRANCHIGIA FRONTALE APPLICATA: Euro 50.000,00 per sinistro.

**IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
È QUELLO INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI.**

Alluvione / Inondazione: fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Arredamento: mobilio ed arredamento in genere, cancelleria, registri, stampati, macchine d'ufficio, casseforti (escluso il contenuto), indumenti comuni; sono comprese eventuali opere di abbellimento dei locali occupati quali rivestimento, decorazioni e simili da non considerarsi immobili per natura o per destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili, nonché eventuali effetti personali di terzi temporaneamente presenti nei locali stessi.

Attrezzatura: impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: i locali di proprietà od in locazione all'Assicurato adibiti all'attività indicata nella scheda di polizza, costituenti l'intero fabbricato - avente l'ubicazione indicata nella predetta scheda - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area ma compresi anche:

- Opere di fondazione od interrate;
- Fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica;
- Impianti elettrici fissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- Antenne radio-telericeventi;
- Cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- Muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate.

Flash Floods: rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Franchigia: importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. La franchigia "frontale" è quella parte fissa del danno che resta a carico dell'Assicurato per tutte le garanzie presenti in polizza.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Macchinario: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

Scheda di polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Società: la Compagnia di assicurazione Assicuratrice Milanese S.p.A.

Somma assicurata: è la somma indicata nella scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro per ciascuna garanzia.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del sinistro viene accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Decorrenza dell'assicurazione – Proroga del contratto

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di premio. La polizza non prevede il tacito rinnovo e pertanto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Art. 2 – Variazione del rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società. Di conseguenza si applicano le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, a seconda che si tratti di diminuzione o di aggravamento del rischio assicurato.

Art. 3 – Altre assicurazioni – Precedenti sinistri

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. L'Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri o contratti rescissi da altro assicuratore, diversi da quelli comunicati alla Società, riguardanti le garanzie prestate con la presente polizza, nel quinquennio precedente alla stipulazione della stessa.

Art. 4 – Denuncia dei sinistri – Facoltà di recesso

Il Contraente deve denunciare per iscritto alla Società il sinistro entro tre giorni dal fatto: la denuncia deve essere corredata da una copia della denuncia fatta all'autorità competente. Dopo ogni sinistro, e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone

comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 5 – Foro competente

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 6 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
--

Art. 7 – Garanzie prestate

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- *Incendio*: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- *Esplosione*: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- *Scoppio*: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Sono esclusi gli ordigni esplosivi.
- *Azione del fulmine*: azione meccanica della folgore derivante da scariche elettriche presenti nell'atmosfera.
- *Caduta aeromobili, meteoriti e veicoli spaziali* o di cose da essi trasportati;
- *Fumo, gas e vapori* purché sviluppatasi a seguito di incendio delle cose assicurate o di enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- *Bang sonico* determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- *Autocombustione*: combustione spontanea senza fiamma.

La Società risarcisce altresì:

a) *le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro*, al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;

b) *i guasti arrecati alle cose assicurate* allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

c) *i danni che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici* escluse le apparecchiature elettroniche diverse dalle bilance e dai registratori di cassa, *per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici* da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi i danni da usura e quelli riconducibili a difetti di manutenzione. In deroga all'art. 15, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una detrazione di una franchigia di Euro 5.000,00 e l'indennizzo stesso non potrà comunque superare Euro 25.000,00;

d) *i danni consequenziali*, cioè i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di:

- mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento;

- colaggio o fuoriuscita di fluidi;

sempreché tali danni siano conseguenti agli eventi contro i quali è prestata l'assicurazione e fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

Art. 8 - Ricorso Terzi (garanzia operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza e versato il relativo premio)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato per ogni sinistro con l'applicazione di una franchigia di Euro 15.000,00 in deroga all'art. 15.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori e il legale rappresentante delle medesime.

Art. 9 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di *acqua condotta* – esclusa acqua piovana – a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e di riscaldamento esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 20% dell'indennizzo e di una franchigia di Euro 5.000,00 per singolo sinistro, in deroga all'art. 15.

Art. 10 – Eventi atmosferici

La Società a parziale deroga dell'art. 12 lett. e) risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da *uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, sovraccarico di neve*.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- recinti, cancelli, camini, ciminiera, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere;
- lucernari e vetrate in genere, serramenti, tende esterne, verande e coperture in genere di poggiali, balconi o terrazze; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e baracche in legno o plastica nonché enti posti sotto gli stessi;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni causati da stillicidio ed umidità, da frane e cedimenti del terreno, da valanghe, da gelo, da alluvioni, da inondazioni, da mareggiate e quelli dovuti ad insufficiente deflusso dell'acqua piovana. I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono risarcibili solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici descritti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 30% dell'indennizzo stesso e con l'applicazione di una franchigia di Euro 25.000,00 per singolo sinistro, in deroga all'art. 15. La Società non indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore al 50% di quella assicurata.

Art. 11 - Assicurazione per conto di chi spetta (sempre operante nel caso sia assicurato il fabbricato di proprietà di terzi - ex rischio locativo)

Relativamente ai fabbricati, le garanzie di cui all'art. 7 vengono prestate per conto del proprietario dell'immobile.

Il diritto a percepire l'indennizzo spetta al proprietario, ma può essere esercitato soltanto dal Contraente.

L'indennizzo potrà essere corrisposto a persona diversa dal titolare dell'interesse soltanto se questi vi consenta espressamente.

A tale proposito viene ribadito quanto espresso all'art. 16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza - Il Contraente si impegna, sin d'ora, in caso di sinistro, a fornire su richiesta della Società:

- nel caso di fabbricato in locazione: copia del contratto di locazione / affitto;
- nel caso di possesso del fabbricato ad altro titolo:
 - a) dichiarazione del titolo di possesso dell'immobile;
 - b) dati identificativi della proprietà immobiliare e del proprietario avente diritto all'indennizzo.

Art. 12 – Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché di contaminazione radioattiva, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati alle cose assicurate – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione di incendio, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
- e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, mareggiate, frane e valanghe;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

i) verificatisi in mancanza del rispetto dei requisiti autorizzativi previsti dalle Norme di legge vigenti in relazione all'attività oggetto della presente assicurazione.

j) derivanti da responsabilità, onere, multe, sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da uno dei seguenti fattori:

- qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno); oppure
- coronavirus (COVID-19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso; oppure
- pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa.

k) causati da inquinamento.

Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – *Fabbricati* – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – *Macchinario, attrezzature, arredamento* – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'Ammontare del danno si determina:

per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario, attrezzature, arredamento: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 14 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale

In caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall'Art. 13) "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio"; qualora inferiore, il disposto del presente Articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 15 – Limite massimo dell'indennizzo – Franchigia frontale

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita o garanzia una somma maggiore di quella assicurata, indicata nella Scheda di polizza.

Tutte le garanzie previste dalla presente polizza sono sempre prestate con l'applicazione di una franchigia frontale il cui importo risulta quantificato nell'apposito spazio della Scheda di polizza. Si applicherà una franchigia diversa soltanto per le garanzie in cui sia espressamente derogata l'applicazione della franchigia frontale.

Art. 16 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. Le suddette tracce e residui dovranno essere prelevate entro 24 ore decorrenti dal momento in cui sia consentito l'accesso al sito colpito da sinistro al soggetto incaricato dalla Società.
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Sempre valide)
--

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo e colpa grave, così come disciplinato dall'Articolo 12 – lettere c) e d) – al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Premesso che l'assicurazione è stipulata in base al valore intero, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Indennizzo separato per ciascuna partita

Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'Art. 13 della presente Sezione, verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

Clausola Broker

Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato, per l'intera durata della copertura, l'incarico all'impresa Kosmos Insurance Broker di Fabrizio D'Eustachio, con sede in Pescara,

Corso V. Emanuele II n.179, iscrizione alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari, ai sensi degli artt. 108 e segg. del D.lgs. 209/2005 e s.m.i. (numero iscrizione B000082467).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società prende e da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'Art. 1901 Codice Civile, del pagamento così effettuato.

CONDIZIONE PARTICOLARE

(OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN SCHEDA DI POLIZZA)

GARANZIE CATASTROFALI

A parziale deroga di quanto indicato al punto e) di cui all'Articolo 12 – Esclusioni, delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, di cui alle partite "Fabbricato" e "Macchinari", indicate in prima facciata di polizza, i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, alle cose assicurate causati da:

a) Terremoto

Purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore all'80% delle somme assicurate, con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno ed un minimo del 5% sulle somme assicurate.

b) Alluvione / Inondazione

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da Alluvione / Inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 504 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore all'80% delle somme assicurate, con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno ed un minimo del 5% sulle somme assicurate.

c) Flash Floods

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore all'80% delle somme assicurate, con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno ed un minimo del 5% sulle somme assicurate.

In relazione agli eventi di cui sopra sono altresì indennizzabili:

d) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di Euro 100.000,00 per evento.

ESCLUSIONI

Relativamente alle coperture Terremoto e Alluvione/Inondazione, non sono coperti i danni:

- 1) causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti;
- 3) determinati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto;
- 4) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 5) causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
- 6) avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- 7) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 8) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- 9) consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica;
- 10) a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- 11) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- 12) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- 13) a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- 14) spese supplementari per l'alloggio dell'assicurato nel periodo di inagibilità del Fabbricato.

Ad integrazione di quanto sopra, relativamente alla copertura Alluvione/Inondazione non sono altresì coperti i danni:

- 15) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua piovana, umidità, stillicidio, trasudamento, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- 16) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Alluvione / Inondazione, sulle cose assicurate;
- 17) a fabbricati costruiti in aree golenali;
- 18) avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;

19) causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento.

PATTUZIONI SPECIALI

L'operatività della presente polizza è subordinata alle pattuizioni riportate di seguito:

- il rispetto dei quantitativi massimi di cui è autorizzato lo stoccaggio deve essere documentato per ciascuna delle tipologie di rifiuto autorizzate. La disponibilità dei dati deve fare riferimento ai cinque giorni precedenti e deve essere in formato elettronico;
- i dati devono essere archiviati in Cloud e devono essere accessibili alla Società mediante utilizzo di parola chiave e consultabili solo a seguito di una denuncia di sinistro nei tempi e nei modi previsti dalla presente polizza;
- il mancato rispetto delle indicazioni sugli stoccaggi, prescritte dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, comporta la decadenza del diritto all'indennizzo.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ
